



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2176/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2526/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 8 maggio 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2526/TFNSVE/2025-2026, 2526 - Ricorso proposto dalla società ASD BOYS & GIRLS CALCIO (919739) contro la ACQUI F.C. SSD A RL (204527), avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori COSTA PISANI ANDREA (6547809), ARECCO CESARE (6541020), IVALDI ALBERTO (7008435), SCIUTTO STEFANO (6573829), MAZZARELLO NICOLO (6868585) e CADARIO FILIPPO (6563764)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 256,00 (duecentocinquantesi/00) per il calciatore Andrea COSTA PISANI, in euro 300,00 (trecento/00) per il calciatore Cesare ARECCO, in euro 134,00 (centotrentaquattro/00) per il calciatore Alberto IVALDI, in euro



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

300,00 (trecento/00) per il calciatore Stefano SCIUTTO, in euro 300,00 (trecento/00) per il calciatore Nicolò MAZZARELLO e in Euro 268,00 (duecentosessantotto/00) per il calciatore Filippo CADARIO come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 1.558,00 (millecinquecentocinquantesotto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai